



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA**

Il Giudice monocratico
in funzione di Giudice del lavoro
dottor Giampiero PANICO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 179 del 2016 R.G.L.,
su ricorso depositato il 17 febbraio 2016,

avente ad oggetto:

ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA,

promossa da:

[redacted] c.f. [redacted] residente alla [redacted] rap-
presentato e difeso dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliato come in atti, indiriz-
zo p.e.c. [redacted],

RICORRENTE,

contro:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-I.N.P.S., Ente di diritto
pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. 80078750587=, in persona del legale rap-
presentante *pro tempore* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliato come in atti, p.e.c.

CONVENUTO.

sulle seguenti conclusioni delle parti:
per ciascuna parte:

- **come in atti.**

FATTO E DIRITTO



Il ricorrente di cui in epigrafe agiva per vedersi costituita dall'I.N.P.S. la posizione contributiva prevista dalla sentenza di questo Tribunale n. 920 del 2006 R.G.L., in relazione al periodo temporale 1° marzo 2002-28 febbraio 2004, con conseguente condanna dell'Istituto ad accreditargli la contribuzione; il tutto, col favore delle spese.

L'I.N.P.S. si costituiva e resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato.

Così radicatosi il contraddittorio, la causa era discussa dalle parti, infine decisa dal giudice, come da separato dispositivo.

Il ricorrente otteneva sentenza n. 920 del 2006 R.G.L. di questo Tribunale, giudice del lavoro (doc. n. 1), ric., in causa n. 2325 del 2003 R.G.L., con la quale, tra l'altro, era:

- accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la ditta [redacted];
- dichiarata la solidarietà, dal lato passivo del rapporto, per le sue competenze retributive, tra questa società e la ditta [redacted];
- condannata la prima a versargli «tutti i contributi per legge dovuti ... per tutto il periodo di attività lavorativa ossia dal 2/5/01 fino al 28/2/02, nonché quelli relativi al periodo intercorrente tra la data del licenziamento <28 febbraio 2002> fino al marzo 2004».

La decisione, avverso la quale l'appello era dichiarato inammissibile (doc. n. 2)), diveniva cosa giudicata il 16 luglio 2009, ma la posizione contributiva – relativamente al periodo 1° marzo 2002-28 febbraio 2004 - non era tuttavia costituita (cfr. doc. n. 3)), fin quando, in data 27 febbraio 2012, dopo plurimi contatti informali con l'Istituto, il ricorrente presentava formale denuncia di omissione contributiva a carico della [redacted] e della [redacted] (doc. n. 4)).

Dopoiché l'Istituto non ha proceduto all'accredito della contribuzione, nonostante una diffida in tal senso del 18 novembre 2015 (doc. n. 5)), il ricorrente agisce in giudizio.

Per risolvere la questione, va premesso che, non essendo stato l'Istituto previdenziale parte del giudizio n. 2325 del 2003 R.G.L., la sentenza che lo ha definito non può essergli opposta (art. 2909, c.c.); in effetti, la più recente giurisprudenza della suprema Corte (Cass. 15 settembre 2014, n. 19398), innovando a precedente orientamento (Cass. 16 ott. 1986, n. 6070), ha statuito che, quando si chiede l'accertamento con efficacia di giudicato dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, **devesi necessariamente convenire in giudizio pure l'Ente previdenziale; in difetto di ciò, la relativa domanda va respinta («restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa»: Cass. n. 19398 del 2014, dalla mass.).**

In altri termini: qualora l'Istituto previdenziale non sia stato convenuto in giudizio, la sentenza, ove abbia statuito egualmente sul versamento dei contributi – se, sul punto, può essere adempiuta dal datore di lavoro – non può comunque essere opposta all'Istituto, quindi non vincola quest'ultimo ad aprire obbligatoriamente la posizione contributiva ed a recuperare la contribuzione.

Questo più recente insegnamento, del resto, è coerente con l'autonomia del rapporto previdenziale da quello di lavoro subordinato (artt. 2114 ss., c.c.; Cass. 14 feb. 2014, n. 3491); è stato infatti più volte affermato che «il rapporto previdenziale è autonomo, differenziandosi per fonte, causa, soggetti e contenuto, dal rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto e che l'ente previdenziale ha il diritto-dovere di accertare autonomamente l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione del rapporto assicurativo» (così, p.es., Cass. 23 gen. 1989, n. 372, dalla mass. e, per il principio, v. già la risalente Id. 12 mag. 1970, n. 2376).

Tale principio si correla all'altro pel quale il lavoratore non ha azione per costringere l'Ente previdenziale al recupero, né può vantare un danno risarcibile in caso di mancata



azione di recupero (Cass. 26 mag. 2000, n. 6911), «sicché, nel caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, è solo nei confronti di quest'ultimo che il lavoratore può agire per la tutela dei propri diritti» (Cass. 21 giu. 1972, n. 2001, donde origina il principio).

Pertanto, o la sentenza ha efficacia anche nei confronti dell'Ente previdenziale, per essere stato quest'ultimo convenuto nel relativo giudizio, oppure il lavoratore non può far valere una pretesa e nemmeno un titolo *inter alios* (nel senso che non riguarda l'Ente) per obbligare quest'ultimo a procedere al recupero o, comunque, all'apertura di posizione previdenziale.

Alla luce dei superiori principi, la domanda, tesa ad obbligare (condannare) l'Ente previdenziale ad aprire posizione contributiva relativamente al periodo 1° marzo 2002-28 febbraio 2004, in forza di quanto statuito nella sentenza n. 920 del 2006 R.G.L. di questo Tribunale - del cui giudizio l'Ente non era stato parte -, non può trovare accoglimento.

L'Istituto rileva inoltre che la sua azione di recupero sarebbe comunque prescritta (ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995), poiché, alla data di ricevimento della prima formale diffida del ricorrente (27 febbraio 2012), il quinquennio si era già maturato.

La questione - benché non necessaria nell'economia della presente decisione, alla luce delle dirimenti considerazioni di cui *supra* - merita attenzione, costituendo l'occasione per un riesame della materia.

Ora, come si evince dalla ridetta sentenza n. 920 del 2006, il ricorrente, in data 28 febbraio 2002, subì un licenziamento illegittimo, sanzionato con l'applicazione del regime della tutela reale secondo il testo allora vigente dell'art. 18, L. n. 300 del 1970.

Orbene, prima della novella di cui alla L. n. 92 del 2012, in ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo con applicazione della tutela reale, il rapporto di lavoro giuridicamente non si interrompeva (Cass., s.u., 29 apr. 1985, n. 2762, Id. 19 lug. 1990, n. 7380) e così quello previdenziale (Cass. 13 gen. 2012, n. 402), tanto che il datore era obbligato a versare la contribuzione con le maggiorazioni previste per l'evasione contributiva (ove avesse saldato i contributi in ritardo dopo la sentenza di reintegra): Cass. 11 ott. 2013, n. 23181.

Questa linea interpretativa - di recente contrastata da Cass. 1° apr. 2009, n. 7934 - traeva origine dalla giurisprudenza costituzionale, a' sensi della quale «... a seguito e per effetto dell'introduzione, da parte del legislatore del 1970, del principio della cd. stabilità reale, il licenziamento, poi ritenuto illegittimo, interrompe la prestazione del lavoro ma non il rapporto di lavoro con la conseguenza che non viene meno nemmeno il rapporto assicurativo» (C. cost. 8 gen. 1986, n. 7, in motivaz.).

Di recente, essa, però, è stata solo parzialmente confermata dalle Sezioni unite (18 set. 2014, n. 19665), vale a dire per il caso - non coincidente con quello della sentenza n. 920 del 2006 R.G.L. - di licenziamento dichiarato radicalmente nullo od inefficace.

Ne segue che, alla luce dell'ultimo arresto delle Sezioni unite, avrebbe meritato maggiore approfondimento - ove fosse stata ritenuta decisiva ai fini del decidere - la questione se la prescrizione dei contributi, per l'Ente previdenziale (come detto, non obbligato al recupero non essendo stato coinvolto nel giudizio n. 2325 del 2003 R.G.L.), decorresse o meno in costanza di contenzioso, fin dalla data del 1° marzo 2002 (cioè, dal giorno successivo al licenziamento dichiarato poi illegittimo e non nullo).

In definitiva, il ricorso deve essere respinto, per le assorbenti considerazioni svolte prima del rapido *excursus* sulla prescrizione.

Venendo al regolamento delle spese di lite, la sicura complessità della materia, la presenza di orientamenti contrastanti ed evolutivi tra la giurisprudenza di legittimità, l'apprezzamento della posizione del lavoratore e della differente condizione delle parti giustificano la loro compensazione a' sensi del nuovo art. 92, c.p.c..

La pluralità e complessità delle questioni - infine - consigliano di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo (v. nuovo art. 429, c.p.c.).



Segue quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico,
quale Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta il ricorso;
 - 2) Compensa le spese;
 - 3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
- Così deciso in La Spezia, addì 06/03/2017.

IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)

